


Stefano Galli  
**Riflessioni sul referendum**



### 1. Una data da ricordare

Come in un'istantanea scattata dalla macchina fotografica, Jacques-Louis David — pittore neoclassico e giacobino militante — immortalò il giuramento del *Jeu de Paume* in un celebre quadro, dove la rappresentazione politica e quella teatrale si fondono nella sintesi pittorica. La sala della Pallacorda sembra un teatro, con la sua scenografia, il soffitto alto, lo spazio geometrico, il tavolo in primo piano, le tribune e gli attori: va in scena la Politica. I singoli paiono delle statue neoclassiche tutte uguali — è l'*égalité* — e hanno le braccia slanciate verso l'alto e verso il centro, che convergono in un trionfo unitario. L'Uomo — come espressione del *genre humaine* — è la sorgente dell'ispirazione dell'artista: il *citoyen*. Lassù, dai finestrone posti in alto a destra e a sinistra, entra la luce, ma si muovono anche le tende per effetto del vento, il vento della *liberté*. La mano del presidente Bailly chiede silenzio e richiama attenzione. Si riconoscono Mirabeau e Dubois-Granché, Danton e Robespierre, Sieyès...

Più di duecento anni fa, è stato l'abate Joseph-Emmanuel Sieyès a spiegarci che cosa sia il «potere costituente», nel suo rapporto — tutto autenticamente politico — con i «poteri costituiti». Nel celebre *pamphlet* dato alle stampe alla vigilia della Grande rivoluzione e intitolato *Che cos'è il Terzo stato?* lo definì una prerogativa esclusiva, appunto, del Terzo stato — e dunque dei suoi deputati agli Stati generali (l'assemblea della riconciliazione dei tre ordini) — che rappresentava la «nazione», in contrapposizione agli ordini privilegiati, la nobiltà e il clero. Per tale ragione, i deputati del Terzo stato abbandonarono presto gli Stati generali e si autoconvocarono, nel breve volgere di poco

più di un mese, in un'Assemblea nazionale nella quale risiedeva il *potere costituente*; solo loro detenevano infatti quel potere e, quindi, potevano mettere mano a una Costituzione destinata a rappresentare il patto sociale e a regolare la vita civile e istituzionale di quel grande corpo politico che era lo Stato di Francia.

Oltre la logica degli Ordini e la civiltà di *Ancien régime*, si approdò così alla nazione che, come in un giuoco di specchi, risiedeva solamente nel Terzo stato, quel soggetto politico collettivo, ancora sfilacciato e confuso, che era il popolo e che esprimeva la rousseauiana «volontà generale»: a esso — composto da quanti lavorano, producono e, soprattutto, pagano le tasse — spettava il potere costituente, risorsa esclusiva per dare al Paese una Costituzione. Nella sala della Pallacorda, i deputati del Terzo stato giurarono solennemente di non separarsi mai sino a che non avrebbero scritto e ottenuto la Costituzione. Il dado era tratto, l'atto era compiuto e fu immortalato nel quadro di David. Era il 17 giugno 1789, una data da ricordare.

Il costituzionalismo europeo trova in quel giorno una data fondamentale della sua storia. Da allora in poi, qualsiasi atto costituzionale (dalla scrittura della carta alla sua manutenzione) avviene per effetto e in base ai principi teorizzati da Sieyès e messi in pratica nella dinamica degli eventi della prima fase della Rivoluzione francese. Anche la storia costituzionale del nostro Paese origina da questo potere, il potere «costituente». In principio era lo Statuto albertino, una carta concessa da Carlo Alberto nell'emergenza rivoluzionaria del 1848 e tuttavia destinata a trasformarsi in una Costituzione di lunga durata, poiché venne definitivamente archiviata il primo gennaio di un secolo dopo, quando entrò in vigore quella repubblicana. La Costituzione repubblicana era il frutto dei lavori di un'assemblea eletta a suffragio universale che si chiamava appunto *costituente*. E tutti i successivi interventi effettuati — o meglio, i tentativi di intervenire — nella Carta del 1948 rispondono alla logica del potere costituente.

## **2. Manutenzione e manutentori**

Per buona memoria, vale la pena di ripercorrerli sinteticamente questi tentativi di «manutenzione» costituzionale messi in atto nei primi sessant'anni di storia della Repubblica. Il primo venne messo in atto all'inizio degli anni Ottanta. Giovanni Spadolini era salito al governo e aveva elaborato un celebre «decalogo» — impietosa e lucida diagnosi dei mali del Paese che varrebbe la pena di rileggere per capire che poco o nulla è cambiato — sulle riforme da attuare, nell'ambito delle quali era indicata pure quella costituzionale. Per effetto di questa energica e autorevole sollecitazione, nel 1983 fu nominata la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali (approvata dai due rami del Parlamento, in contemporanea, il 14 aprile con due ordini del giorno separati), presieduta dal liberale Aldo Bozzi, i cui lavori si trasformarono in un mero esercizio accademico, non recepiti dal Parlamento. Dovranno passare una decina d'anni prima della nomina della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali De Mita-Jotti; e tuttavia, la fine anticipata di quella legislatura (15 gennaio 1994) impedì alla Commissione di concludere i propri lavori. Nel 1997 sarà la volta della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali presieduta dall'onorevole Massimo D'Alema, il cui disegno di riforma, presentato ai presidenti delle due Camere entro la fine dello stesso anno, naufragò clamorosamente, tra i dissensi dei partiti politici.

Quelli appena elencati sono i tentativi di revisione costituzionale promossi a livello parlamentare. Occorre tuttavia menzionare, nell'ambito dei tentativi di manutenzione della costituzione repubblicana, anche altri significativi episodi. Anzitutto il messaggio indirizzato alle camere da parte dell'allora presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, alla fine del giugno 1991, sul tema delle riforme; messaggio assai contestato dai costituzionalisti in ordine ai suoi contenuti. V'è poi da ricordare il Comitato Speroni, nominato nell'ambito del ministero per le Riforme del primo governo Berlusconi, nel 1994, che non produsse nulla di significativo.

Per concludere questa rapida rassegna dei tentativi di intervento e di revisione della Costituzione repubblicana, è necessario ricordare infine i progetti operati da un gruppo ristretto nell'ambito della maggioranza parlamentare, prima dal centro-sinistra (2001) — che ha portato all'approvazione referendaria della revisione del Titolo V della Carta — e poi dal centro-destra (2004), con un disegno di revisione di una cinquantina di articoli che adremo ad approvare domenica e lunedì prossimo. Malgrado il diverso «spessore» di questi due progetti di revisione (cinque articoli rivisti dal centro-sinistra contro gli oltre cinquanta del disegno del centro-destra) bisogna sottolineare con forza la palese violazione, in entrambe le circostanze, dello «spirito» dell'articolo 138 della Costituzione repubblicana.

È ben vero, infatti, che l'articolo 138 vincola qualsiasi disegno di revisione della Costituzione all'adozione, da parte di ciascuna camera, di due deliberazioni con un intervallo non minore di tre mesi, che devono essere approvate a maggioranza assoluta, per scongiurare ipotetici colpi di mano. E tuttavia, la maggioranza assoluta richiesta ha anche un secondo significato «politico». Poiché si tratta di intervenire sulla Carta fondamentale dello Stato, quel patto sociale che indica dei valori fondamentali sui quali si fonda la civile convivenza della comunità e determina l'architettura istituzionale nell'ambito della quale essa si esplica, ogni tentativo finalizzato a un suo maggiore o minore cambiamento deve raccogliere ampi consensi: dai tentativi di intervento nella Costituzione deve infatti emergere una sorta di spirito di riconciliazione nazionale. È questa, in ultima analisi, la ragione per cui tanto il progetto di revisione del centro-sinistra quanto quello del centro-destra, al di là della sostanza — anche quantitativa — dell'intervento, non rispettano lo spirito dell'articolo 138: sono unilaterali e di parte, non sono legittimi poiché in essi non è rintracciabile il potere costituente, rappresentano una evidente forzatura parlamentare e si fondano sulla contrapposizione ideologica e politica, che alimentano, generando una profonda spaccatura nel Paese.

### **3. La democrazia è virtù**

In tempi recenti, il Parlamento repubblicano ha adottato dei provvedimenti di natura legislativa sui quali occorre soffermarsi poiché, per quanto sottovalutati, abbracciano dei temi che non riguardano l'architettura istituzionale descritta nella seconda parte della Carta, ma afferiscono ai principi fondamentali sui quali s'è costruito lo Stato. Alludo, per esempio, all'adozione dell'Euro, la moneta europea, che si contrappone al principio che una delle prerogative essenziali dello Stato nazionale sia quella di «battere moneta». Alludo, per esempio, alla riforma del lavoro, che quanto meno mette in discussione il contenuto dell'articolo 1 della Costituzione (la Repubblica è «fondata sul lavoro») e comunque il diritto al lavoro che è uno dei principi fondamentali

della Carta. Alludo, per esempio, alla riforma dell'Università: allo Stato appartiene la prerogativa esclusiva di promuovere la cultura e la ricerca scientifica. I recenti provvedimenti assunti in sede parlamentare (leggi: Riforma Moratti) segnano indubbiamente una sconfitta dell'Università, nella sua fisionomia organizzativa e per chi ci lavora con impegno e dedizione, ma anche — occorre ribadirlo con forza ed esserne consapevoli — dello Stato, che viene meno a uno dei suoi principali mandati etico-politici.

Sono solo tre esempi, ma calzano a pennello per sostenere che, data la complessità e la profondità dei problemi che oggi investono l'attività parlamentare, molti provvedimenti assunti in quella sede hanno dei risvolti in sé di natura costituente, poiché coinvolgono aspetti e problemi connessi ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. Anche di fronte agli insuccessi prima elencati, forse la solennità delle forme e delle procedure del costituzionalismo classico («non ci separeremo mai sino a che non otterremo una Costituzione», come dissero i costituenti francesi nella sala della Pallacorda) non è più adeguata ai tempi nuovi della politica e del potere; se è vero che da ogni atto parlamentare emergono dei problemi così rilevanti da mettere in discussione e coinvolgere temi e contenuti dei principi primi della Carta e argomenti che afferiscono al mandato etico-politico dello Stato e al suo rapporto, reciprocamente fiduciario, con il cittadino.

Il problema si trasferisce allora nella sfera del «politico» e investe direttamente la *qualità* della classe politica, che — al di là degli interessi di cui è portatrice — deve essere composta da soggetti perfettamente in grado di cogliere la complessità dei problemi, di rendersi conto della loro portata costituente e di valutare le ricadute di ogni intervento e di ogni decisione discussa e assunta in sede parlamentare. Questo conferma, una volta di più, che la democrazia — alla quale i Costituenti consacrarono la Carta del 1948 — è virtù: prerogativa esclusiva riservata agli uomini virtuosi. È passione civile, è slancio ideale, è disinteressato attaccamento all'interesse generale. Perché il vivere democratico non è un diritto ormai acquisito e cristallizzato nella bacheca della nostra coscienza politica, ma una dimensione esistenziale che bisogna guadagnarsi giorno dopo giorno, attraverso la «vivibilità» delle istituzioni rappresentative, la partecipazione e il controllo, ricorrendo a una severa selezione della nostra classe politica, tante volte — anzi, troppe volte — inadeguata. E la responsabilità di questo ricade inevitabilmente sui veri portatori del potere politico: i partiti. Appare oltremodo qualunquistico e sin troppo facile mettere sul banco degli accusati — come sempre — la nostra classe politica; è come «sparare sulla croce rossa», certo. Ma scorrendo l'elenco dei parlamentari, si rintracciano assai pochi soggetti dalla levatura morale e intellettuale adeguata per affrontare sfide di questa portata.